

DECRETO RILANCIO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ISA 2020

Il “Decreto Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio introduce modifiche alla disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (c.d. ISA) previsti dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in sostituzione – a decorrere dal periodo d’imposta 2018- dei previgenti studi di settore.

Tale strumento, rivolto agli esercenti attività di impresa, arti o professioni con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare il contribuente all’assolvimento degli obblighi tributari, ha trovato concreta attuazione soltanto nel corso del 2019. La scelta di posticipare l’entrata in vigore degli ISA, in specie, è sorta dall’esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme, evitando situazioni di compresenza, nell’arco di una stessa annualità, sia degli indici di affidabilità che degli studi di settore.

Le modifiche alla disciplina degli ISA sono contenute nell’art. 159 del Decreto Rilancio, il cui primo comma dispone che, al fine di tener conto degli effetti straordinari correlati all’emergenza pandemica in atto, è previsto per i periodi d’imposta 2020 e 2021 un intervento finalizzato principalmente all’introduzione di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione della relativa disciplina.

Nel dettaglio, la norma prevede che, attraverso la valorizzazione delle informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, evitando ulteriori oneri dichiarativi, vengano definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando direttamente le banche dati in uso all’Amministrazione finanziaria, all’INPS, all’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica. È inoltre previsto che potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Il primo comma dell’art. 159 in esame dispone, altresì, la proroga dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Il secondo comma della norma in esame dispone che, alla luce delle difficoltà riscontrate nel primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA e degli effetti sull’economia e sui mercati scaturenti

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com



dall'emergenza sanitaria in atto, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (istitutivo degli ISA) per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici sintetici per il successivo periodo d'imposta 2019.

Allo stesso modo, per il periodo di imposta 2020 dovrà tenersi conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta precedenti (2018 e 2019).